

L.R. PUGLIA 23-12-2008 n. 45
Norme in materia sanitaria.

Art. 7

Attività di macellazione di ovini e caprini nelle aziende zootecniche e agrituristiche.

1. È consentita sul territorio regionale la macellazione aziendale dei propri animali delle specie ovina, caprina, suina, nonché della specie bovina di età non superiore ai quarantotto mesi, per la successiva commercializzazione nel comune di appartenenza e/o nei comuni limitrofi ⁽¹⁰⁾.

2. Al fine di rendere esecutivo quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, con proprio regolamento ⁽¹¹⁾, da adottarsi entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità e le procedure igienico-sanitarie al fine di tutelare la salute pubblica.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 30 dicembre 2013, n. 45*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. È consentita sul territorio regionale la macellazione aziendale dei propri animali delle specie ovina e caprina di età non superiore ai quattro mesi, per la successiva commercializzazione nel comune di appartenenza e/o nei comuni limitrofi.».

(11) Vedi, al riguardo, il *Reg. reg. 4 dicembre 2009, n. 32* e l'*art. 1, comma 1, Reg. reg. 11 marzo 2015, n. 7*.